

PATTI PARASOCIALI

Tra le seguenti parti:

Comune di Cinisello Balsamo

E

Soci scelti mediante procedura di evidenza pubblica

Premesso che

- il Comune di Cinisello Balsamo è azionista unico della società Nord Milano Ambiente S.p.A. (d'ora innanzi NMA S.p.A.), cui è affidato dal Comune di Cinisello Balsamo il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ è stata decisa la cessione da parte del Comune di Cinisello Balsamo, mediante procedura di evidenza pubblica, del 40% delle azioni dallo stesso possedute della società NMA S.p.A. e, più specificamente, la cessione del 30% delle azioni in favore di socio con capacità operative nell'attività dello smaltimento dei rifiuti e la cessione del 10% delle azioni in favore di socio avente carattere di società cooperativa per l'inserimento lavorativo di soggetti disagiati e con capacità operative nei servizi ambientali in genere e in particolare nell'attività dei servizi ambientali accessori;
 - la società NMA S.p.A. è regolata da statuto redatto dal notaio Dr. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Allegato "A" al n. 243/156 Rep.;
 - con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dei presenti patti parasociali sono altresì approvate le modificazioni allo statuto della società NMA S.p.A., al fine di definire la governance della società a seguito dell'ingresso dei nuovi azionisti diversi dal Comune di Cinisello Balsamo;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Gestione della Società

Con la cessione del 40% delle proprie azioni nella società NMA S.p.A. il Comune di Cinisello Balsamo persegue lo scopo di costituire una partnership con i soci privati finalizzata alla gestione efficiente ed efficace della società. In particolare detta partnership ha per scopi: a) di fare in modo

che NMA S.p.A. acquisisca capacità operative che consentano risparmi di spesa e una maggiore qualità dei servizi erogati; b) di consentire una gestione più efficiente delle risorse di personale e di mezzi, al fine di conseguire risparmi di spesa e una maggiore qualità dei servizi erogati; c) di consentire l'aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti o di sue fasi, ovvero di altri servizi rientranti nell'oggetto sociale di NMA S.p.A., anche in territori diversi da quello di Cinisello Balsamo e in mercati connessi.

Pertanto i soci privati scelti mediante gara si impegnano a fornire alla Società i supporti tecnologici, gestionali ed economici, nonché il proprio *know how*, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di potenziamento e valorizzazione della Società medesima. In particolare, il socio scelto mediante gara si impegna a rispettare pienamente il Piano industriale presentato in sede di gara e a fare tutto quanto in proprio potere per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati.

I soci si impegnano affinché la Società presti il servizio nel rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso e affinché la Società sia dotata di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, degli immobili utilizzati per l'espletamento e dei relativi impianti, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e apportando eventuali migliorie.

L'applicazione di sanzioni pecuniarie comunque denominate nei confronti di NMA S.p.A. per sue inadempienze, comminate dal Comune di Cinisello Balsamo o da altri enti pubblici, non può trovare copertura nei costi del servizio erogato e previsto dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Cinisello Balsamo; al fine di evitare che l'applicazione di dette sanzioni determini perdite della società in danno dei soci pubblici e privati, il Consiglio di Amministrazione vigila affinché siano individuate le persone responsabili dell'inadempienza alle quali imputare, in caso di dolo o colpa grave, il risarcimento del danno conseguentemente patito dalla Società.

Art. 2 – Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'ingresso dei soci diversi dal Comune di Cinisello Balsamo è regolata dallo statuto.

Il terzo membro del Consiglio di Amministrazione è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni in proprietà di soggetti privati e l'assemblea approva in conformità a tale designazione.

A seguito dell'ingresso dei soci diversi dal Comune di Cinisello Balsamo nel capitale sociale della Società NMA S.p.A., si procederà alla sostituzione dell'amministratore unico con un Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'art. 19 dello statuto.

Le parti convengono:

20 dicembre 2012

- a) che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita a un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dal Comune di Cinisello Balsamo;
- b) che, qualora il Consiglio di Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di nomina dell'Amministratore delegato, questi debba essere il membro del Consiglio di Amministrazione designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni in proprietà di soggetti privati;
- c) che, qualora il Consiglio di Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di nomina del direttore generale, questi debba essere scelto secondo quanto stabilito all'art. 4;
- d) che sia attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione la delega per la predisposizione del modello organizzativo e gestionale e dell'organismo di sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Art. 3 – Collegio sindacale

A seguito dell'ingresso dei soci privati nel capitale sociale della Società NMA S.p.A., si procederà alla sostituzione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale con quelli nominati ai sensi dell'art. 25 dello statuto.

Le parti convengono che in ogni caso la carica di Presidente del Collegio sindacale sia attribuita al membro designato dai soci privati.

Art. 4 – Amministratore delegato e Direttore

Le parti convengono che, qualora il Consiglio di Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di nomina dell'Amministratore delegato, a quest'ultimo, nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dal Consiglio di Amministrazione, saranno affidati tutti i compiti di gestione che non siano per legge o statuto attribuiti all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di nomina del Direttore generale, quest'ultimo sarà scelto di concerto tra il Presidente e il membro del Consiglio di Amministrazione designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni in proprietà di soggetti privati.

Art. 5 - Materie riservate ai Soci

Oltre a quelle assegnate per legge o per statuto, sono riservate ai Soci le materie di seguito elencate:

- a) approvazione del piano imprenditoriale, del preventivo di spesa (budget) e del programma operativo;
- b) determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;

In tali casi l'assemblea potrà deliberare validamente con la maggioranza stabilita dallo statuto e con il voto favorevole di almeno il 10% delle azioni detenute da soggetti privati.

Art. 6 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza e con il voto favorevole del consigliere designato dai soci privati:

- a) stipula di contratti e in generale assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro duecentomila;
- b) conclusione e partecipazione ad accordi di joint venture, associazioni di imprese, alleanze strategiche, consorzi, società o altre simili operazioni il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro duecentomila;
- c) cessione di beni e diritti della Società, al di fuori dell'attività corrente il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro duecentomila;
- d) acquisto c/o vendita o locazione di immobili il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad euro duecentomila;
- e) costituzione di ipoteche, pegni, privilegi od altri oneri reali di qualsiasi natura sui beni della Società.

Art. 7 – Stalli decisionali

Tutte le volte in cui lo statuto e i presenti patti parasociali stabiliscono che una deliberazione dell'Assemblea ordinaria o del Consiglio di Amministrazione debba essere assunta con il voto favorevole anche del socio scelto mediante gara o del consigliere designato dai soci privati, le parti, al fine di evitare stalli decisionali, convengono:

- di verificare precedentemente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e del Consiglio di Amministrazione la possibilità di convergere su una deliberazione condivisa;
- di riconvocare entro cinque giorni dalla seduta nella quale si è registrata l'impossibilità di adottare la deliberazione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno l'Assemblea ordinaria o il Consiglio di Amministrazione sullo stesso argomento, al fine di giungere in tempi rapidi alla decisione.

Se anche in quest'ultima seduta dell'Assemblea ordinaria o del Consiglio di Amministrazione la deliberazione non viene adottata per mancanza di accordo tra le parti, ciascuna di esse può comunicare all'altra per iscritto l'insorgere di uno stallo decisionale; a seguito di tale comunicazione le parti si impegnano a nominare un terzo arbitratore ai sensi dell'art.1349 del codice

civile, per la risoluzione dello stallo decisionale, o, in caso di disaccordo, a chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Monza.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di stallo decisionale, le parti faranno in modo che la Società continui ad operare senza che si verifichino interruzioni nella sua attività, e, in particolare, nella prosecuzione dell'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 8 - Personale e impianti della Società

Le Parti si danno vicendevolmente atto di conoscere che al momento della sottoscrizione dei presenti patti parasociali sono stati stipulati i seguenti accordi decentrati (allegato n. ___) con i rappresentanti del personale dipendente di NMA S.p.A., dando atto che vige il CCNL Federambiente.

Conseguentemente le parti si impegnano a dare piena ed integrale attuazione ai detti accordi.

Il Comune di Cinisello Balsamo si riserva di acquisire, a sua semplice richiesta scritta, la proprietà della piattaforma di via Petrella corrispondendo a NMA S.p.A. il valore del bene iscritto a bilancio, decurtati gli ammortamenti, oltre IVA di legge se dovuta, ovvero, qualora ciò non determini una diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale, rimborsando ai soci privati quanto da essi pagato al Comune di Cinisello Balsamo per l'acquisto delle azioni nella misura in cui ciò sia stato determinato dalla proprietà della piattaforma in capo alla società. Con il passaggio di proprietà della piattaforma da NMA S.p.A. al Comune di Cinisello Balsamo, il correlativo uso da parte di NMA S.p.A. è soggetto a un canone di concessione d'uso che non potrà comunque superare annualmente 1/12 del corrispettivo al quale il Comune di Cinisello Balsamo ne ha acquistato la proprietà.

Art. 9 - Acquisti e trasferimenti di azioni

I soci privati scelti mediante gara si impegnano a non trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni per un periodo di cinque anni. Alla scadenza di detto termine, qualora i soci privati decidano di cedere le proprie azioni, in tutto o in parte, la cessione delle azioni in ogni caso deve avvenire in osservanza delle norme dello statuto.

Alla scadenza del termine del rapporto associativo con i soci privati stabilito dal bando, gli enti pubblici soci si riservano di bandire una nuova gara per la scelta dei soci privati. In tal caso, la gara dovrà prevedere l'acquisto, da parte dei soci privati subentranti in favore dei soci privati uscenti, di un valore delle azioni non inferiore a quello stimato sulla base del patrimonio netto e delle prospettive reddituali della società NMA S.p.A.. In ogni caso la gara per la scelta dei soci privati subentranti deve prevedere il diritto di prelazione in favore dei soci privati uscenti, che aspirino alla prosecuzione della partnership.

In caso di trasferimento delle azioni o del diritto di opzione ad altri privati o enti pubblici, condizione imprescindibile di tale trasferimento sarà comunque la preventiva sottoscrizione da parte dei cessionari del presente accordo.

Le parti si impegnano a non concludere tra alcune di esse o con terzi patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della società e i diritti da esse derivati.

Art. 10 - Sanzioni per la violazione dei patti

La violazione dei presenti patti parasociali costituisce inadempimento grave e comporta il pagamento da parte del soggetto inadempiente di una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari al 15% del prezzo di acquisto di tutte le azioni della società, da calcolarsi sulla base del valore di aggiudicazione definitiva.

Art. 11 - Modifiche ai presenti patti

Qualsiasi modifica dei presenti patti dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte le parti. Le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i presenti patti ove vengano emanate normative, anche regolamentari, che rendano necessarie o anche solo opportune modifiche dei medesimi, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti dalle parti.

Art. 12 - Durata

La durata del presente accordo parasociale è fissata, in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni di riforma del diritto societario, in anni cinque, salvo rinnovo ex art. 2341 bis c.c.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni dei presenti patti non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le parti si impegnino a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle parti.

Art. 13 - Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione dei presenti patti sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Monza.